

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL LOTTO _____

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 24 MESI, DI
PNEUMATICI E CAMERE D’ARIA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI
VEICOLI PRESENTI NEL PARCO AZIENDALE E SERVIZI ACCESSORI,
SUDDIVISA IN 3 LOTTI**

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni.....	6
Articolo 2 Oggetto	7
Articolo 3 Durata	8
Articolo 4 Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore	8
Articolo 5 Consegna dei pneumatici e delle camere d'aria - collaudo e corsi formazione.....	11
Articolo 6 Garanzia.....	16
Articolo 7 Responsabile del contratto	16
Articolo 8 Corrispettivi della fornitura	17
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti.....	18
Articolo 10 Penali	21
Articolo 11 Cauzione.....	23
Articolo 12 Riservatezza	24
Articolo 13 Risoluzione.....	26
Articolo 14 Recesso.....	27
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile	29
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d'autore.....	30
Articolo 17 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	31
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito.....	32

Articolo 19 Subappalto.....	32
Articolo 20 Foro competente.....	34
Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento	34
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali	35
Articolo 23 Trasparenza	35
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	36
Articolo 25 Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale40
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse.....	38
Articolo 27 Codice Etico	41
Articolo 28 Clausola finale	39

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
PER 24 MESI IN FAVORE DI AMA S.P.A. DI PNEUMATICI E CAMERE
D’ARIA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VEICOLI PRESENTI NEL PARCO
AZIENDALE E SERVIZI ACCESSORI, SUDDIVISA IN 3 LOTTI.**

TRA

AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma (_____), Italia, _____, telefono n. 06/_____, telefax n. 06/_____, C.F._____, in persona del Direttore Generale, Ing. Giovanni Fiscon giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. ____ del _____ (nel seguito, per brevità, anche “**AMA**”);

E

la/il _____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al

- territorio e delle pulizie in genere;
- b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento, della fornitura per 24 mesi di pneumatici e camere d'aria per tutte le tipologie di veicoli presenti nel parco aziendale ed ha deliberato di procedere al menzionato affidamento con determinazione n. ____ del ____/____/____;
- c) che a tal fine AMA - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del ____ - ha indetto una procedura aperta con modalità telematica ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della *“Fornitura per 24 mesi in favore di AMA S.p.A. di pneumatici e camere d'aria per tutte le tipologie di veicoli presenti nel parco aziendale e servizi accessori, divisa in 3 lotti”* (di seguito, per brevità, anche solo **“Procedura”** o **“Gara”**);
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso la Specifica Tecnica, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti

del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto: l'Allegato "A" (Specifica Tecnica), l'Allegato "B" (Offerta tecnica), l'Allegato "C" (Offerta economica), l'Allegato "D" (Protocollo di legalità).
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegare, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione alla medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) **AMA:** AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico del Comune di Roma;
 - b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
 - c) **Specifica Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - d) **Offerta tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - e) **Offerta economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - f) **Fornitore:** il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - g) **Parte:** AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche "*Parti*");
 - h) **Pneumatici e camere d'aria:** pneumatici e camere d'aria per tutte le tipologie di veicoli presenti nel parco aziendale oggetto del presente Contratto e meglio definiti nella Specifica Tecnica;
 - i) **Servizi:** i servizi accessori indicati nel presente Contratto e nei suoi Allegati;
 - j) **Protocollo di legalità:** il Protocollo d'intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale "*ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" di cui all'Allegato "D".
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Oggetto

1. AMA affida al Fornitore, che accetta la fornitura per 24 mesi di pneumatici e camere d'aria per tutte le tipologie di veicoli presenti nel parco aziendale e i servizi accessori, come meglio descritti e con le caratteristiche tecniche prescritte nella Specifica Tecnica, e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica (di seguito, per brevità, anche solo ("*Fornitura*") fino ad un importo complessivo massimo di spesa pari ad Euro _____ (_____) IVA esclusa;
1. La Fornitura degli pneumatici e delle camere d'aria, nonché la prestazione dei

servizi accessori di cui al precedente comma 1, devono essere eseguiti secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di fornitura contenuti nel presente Contratto, nella Specifica Tecnica (Allegato “A”) e nell’Offerta tecnica (Allegato “B”), e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.

2. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, nel corso della durata del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
3. AMA S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’articolo 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006 e s.m.i., da esercitarsi entro il termine di 24 mesi dalla data di stipula del Contratto, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un ulteriore periodo di 12 mesi.
4. La Fornitura ed i Servizi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto AMA potrà affidare le medesime prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal Fornitore.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Contratto ha durata massima di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata di cui al precedente comma 1 non sia esaurito l’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 1, la durata sopra indicata potrà essere prorogata, fino al raggiungimento del menzionato importo complessivo massimo - anche eventualmente incrementato ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2 commi 4 e 5 -, previa comunicazione scritta di AMA da inviare al Fornitore con 60 giorni di anticipo rispetto alla nominata scadenza.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.

Articolo 4

Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore

1. L’erogazione della fornitura, dei servizi e di tutte le ulteriori attività oggetto del

presente Contratto, devono essere effettuate nel rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e livelli di fornitura di cui alla Specifica Tecnica (Allegato “A”), nonché, ove migliorativi di quelli indicati nell’Offerta tecnica (Allegato “B”), da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, modalità, termini, specifiche e/o livelli di fornitura, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Specifica Tecnica, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di AMA e delle società del Gruppo AMA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale di AMA stessa e delle sue società del Gruppo e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA, delle società del Gruppo e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nella Specifica Tecnica e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica.
10. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
11. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
13. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
14. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto:
 - a) Ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di

quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli ulteriori atti di gara;

- b) A predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente Contratto e suoi Allegati;
 - c) A predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) A manlevare AMA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall'uso dei Veicoli e determinati da inadempimenti del Fornitore nell'erogazione della fornitura;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da AMA.
15. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura degli pneumatici e camere d'aria e ad erogare i Servizi con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.

Articolo 5

Consegna dei pneumatici e delle camere d'aria - collaudo e corsi formazione

1. Il Fornitore è obbligato, a propria cura, spese e rischio ad eseguire la consegna degli pneumatici e delle camere d'aria nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Contratto, nella Specifica Tecnica e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi di volta in volta indicati da AMA.
2. La fornitura sarà richiesta mediante emissione di ordinativi sui quali sarà indicato il termine di consegna;
3. In caso di consegne ad urgenza, il fornitore si obbliga ad evadere le stesse entro le 48 ore o entro il termine migliorativo indicato nell'offerta tecnica che decorre dalla richiesta trasmessa a mezzo fax e/o e-mail;

4. In caso di consegne per ripristino scorte, il fornitore si obbliga ad evadere le stesse entro 10 giorni solari o entro il termine migliorativo indicato nell'offerta tecnica che decorre dalla richiesta trasmessa a mezzo fax e/o e-mail.
5. In caso di consegna di merce **non conforme** alle prescrizioni della Specifica Tecnica di Fornitura, alle normative CUNA vigenti, alle prescrizioni del Codice della Strada, nonché tra quanto effettivamente consegnato e quanto riportato sul documento di trasporto, AMA si riserva di:
 - a) **risolvere il contratto** nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni;
 - b) **respingere la fornitura che si intenderà a tutti gli effetti inevasa.**
In tal caso il Fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese alla sostituzione di quanto contestato con applicazione delle penalità (per il ritardo conseguente alla mancata disponibilità della fornitura stessa) per il periodo intercorrente tra la data di contestazione fino alla data della nuova consegna;
 - c) **accettare la fornitura qualora questa sia difforme in modo non significativo** rispetto alle prescrizioni ed obbligare il Fornitore ad una riduzione del prezzo, che sarà valutato, in relazione alle difformità ed alle carenze riscontrate, a cura degli organi competenti aziendali in conseguenza del minor pregio degli articoli forniti;
 - d) **riconoscere ad AMA la quota percentuale di mancato utilizzo del pneumatico stesso** da rapportarsi al prezzo degli pneumatici, qualora vengano riscontrate delle anomalie nell'utilizzo dei pneumatici riconducibili a difetti di costruzione del battistrada, considerando come parametro di riferimento quanto indicato dall'allegato A2 della Specifica Tecnica, in termini di resa chilometrica minima;
 - e) **respingere i prodotti rifiutati con spese di trasporto a carico di quest'ultima**, qualora a seguito di analisi a campione sulla fornitura non venga rilasciato regolare collaudo. In tal caso il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, a sue spese, i prodotti non accettati al collaudo, entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla avvenuta comunicazione;
 - f) **in caso di merce consegnata con caratteristiche diverse rispetto all'ordine**

effettuato o che fosse palesemente difettata, AMA provvederà a segnalarlo mediante comunicazione scritta inviata (via fax o e-mail) al fornitore. Sarà cura dell'AMA rendere disponibile per il fornitore la merce da ritirare, indicando tale disponibilità nella comunicazione di richiesta di ritiro.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito ad AMA, contestualmente alla consegna o entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della predetta comunicazione, la merce consegnata non conforme, o consegna in un luogo errato, concordando con l'AMA le modalità di ritiro, e provvederà alla riconsegna, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo per il ritiro, della stessa quantità di merce conforme alle caratteristiche del prodotto richiesto, pena l'applicazione di penali.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere a proprie spese ed oneri alla sostituzione del prodotto entro i termini di consegna previsti nel buono d'ordine, pena l'applicazione delle penali stabilite.

Qualora la sostituzione avvenga successivamente alla fatturazione della fornitura, il Fornitore dovrà provvedere alla emissione di nota di credito, riportando chiara indicazione della fattura, e del numero d'ordine di riferimento.

Tale riduzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1494 del c.c. per il risarcimento del danno, sarà stabilita insindacabilmente dagli organi tecnici aziendali.

6. A campione saranno prelevati pneumatici e/o camere d'aria della partita di fornitura consegnata in funzione al totale dell'ordine stesso e verranno effettuate prove fino ad un massimo indicativo di 5-10 unità (10-20 in caso di fornitura contemporanea di pneumatici e camere d'aria). Tale collaudo è teso alla verifica della corrispondenza a quanto prescritto nella Specifica tecnica ovvero, a quanto previsto nell'Offerta tecnica ed economica.

7. Il collaudo verrà svolto, in contraddittorio, sia mediante esame visivo, che mediante indagini di tipo tecnologico, e riguarderà l'aspetto del pneumatico, l'assenza di difettosità, il controllo del comportamento ed il controllo della marcatura AMA.

8. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito Verbale a firma congiunta. Ove il Fornitore non intendesse partecipare alle operazioni di collaudo, queste verranno svolte da AMA; al riguardo il Fornitore prende atto ed accetta fin da ora che i relativi

risultati avranno la medesima validità ed efficacia che avrebbero nel caso di collaudo esperito in contraddittorio.

9. In caso di collaudo positivo, AMA predisporrà la “Relazione di collaudo”.

10. L’AMA, si riserva di effettuare analisi a campione sui prodotti forniti.

11. Le analisi potranno essere eseguite ad ogni singola consegna, a cura di personale specificamente incaricato dall’AMA, ed alla presenza di un incaricato della ditta aggiudicataria di cui dovrà esserne fornito il nominativo da parte del Fornitore.

12. In mancanza di presenza di incaricati del Fornitore, benché regolarmente avvertito con necessario preavviso di almeno 48 ore, e salvo diversa comunicazione, AMA effettuerà ugualmente le verifiche trasmettendone successivamente le risultanze alla ditta aggiudicataria.

13. Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l’impresa aggiudicataria da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dello stesso ma vengano in seguito accertate (anche successivamente all’installazione delle coperture o camere d’aria su veicoli). In tal caso l’impresa è invitata dall’AMA ad assistere, a mezzo dei suoi incaricati, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere della qualità dei materiali forniti ad ogni effetto.

14. Il Fornitore si obbliga a ritirare e sostituire, a sua cura e spese, i prodotti non accettati al collaudo, entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla relativa comunicazione da cui risulti l’avvenuto rifiuto pena applicazione di penali da parte della stazione appaltante.

15. Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla scadenza del suddetto termine, AMA potrà inviare nuovamente i prodotti rifiutati al Fornitore con spese di trasporto a carico di quest’ultima ed approvvigionarsi presso altri fornitori addebitando all’aggiudicatario gli eventuali maggiori costi sostenuti applicando, oltre alle suddette spese, anche le penalità previste per la ritardata consegna fino al momento della consegna degli pneumatici risultati conformi.

16. AMA non risponde dei decadimenti, dei furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell’eventuale incendio.

17. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire i pneumatici e/o le camere d’aria non positivamente collaudati entro il termine

perentorio di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo Verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

18. Anche i pneumatici e/o le camere d'aria in sostituzione verranno sottoposti a collaudo secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, in tutto o in parte.

19. La data del collaudo sarà comunicata dall'AMA al Fornitore con anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data del collaudo stesso.

20. AMA fino a 12 volte nell'ambito dei 24 mesi di contratto, può ricorrere all'analisi di laboratorio o enti esterni abilitati per la verifica dei parametri previsti dalle normative vigenti.

Il laboratorio o ente notificato, qualora selezionato dal Fornitore, dovrà essere comunque di gradimento ad AMA, pena la nullità delle verifiche effettuate.

21. Le spese di tali verifiche e dei collaudi sono a totale carico del Fornitore.

22. Il Fornitore dovrà far pervenire all'AMA S.p.A. entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un piano dettagliato del corso comprendente l'elenco degli argomenti trattati.

23. I corsi dovranno iniziare contestualmente all'inizio della fornitura per somministrazione dei primi lotti di pneumatici e camere d'aria.

24. I corsi tenuti dal Fornitore devono comprendere le informazioni e le istruzioni d'uso sul montaggio, smontaggio, preparazione e stoccaggio dei pneumatici e delle camere d'aria che si intende fornire, con particolare riguardo alla sicurezza, alle condizioni d'impiego e alle situazioni anormali prevedibili; inoltre tutte le informazioni date ai lavoratori dovranno risultare comprensibili.

25. Il Fornitore deve consegnare ai partecipanti materiale didattico inerente i vari argomenti trattati.

26. Per ognuna delle 3 sedi AMA in cui principalmente si svolge, ovvero è in programma l'esecuzione della sostituzione degli pneumatici dovranno essere garantite almeno 3 sessioni formative con durata minima non inferiore a 3-4 ore l'una.

Articolo 6

Garanzia

1. La garanzia del prodotto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi e si riferirà a difetti dei prodotti non riconducibili ad errato montaggio e/o ad usura anomala danno cagionato al pneumatico e/o camera d'aria.
2. Il giudizio tecnico sul "vizio occulto" sarà formulato in contraddittorio fra incaricati del Fornitore e dalla Direzione AMA.
3. In caso di anomalie, riscontrate nell'utilizzo degli pneumatici e/o camere d'aria, riconducibili a difetti di costruzione del battistrada e/o della carcassa, da stabilirsi e in contraddittorio AMA e Fornitore, dovrà essere riconosciuta ad AMA la quota percentuale relativa al mancato utilizzo del pneumatico stesso, considerando quali parametri di riferimento, la resa chilometrica di cui all'Allegato 5.1 della Specifica Tecnica da rapportarsi proporzionalmente in decremento rispetto al prezzo dei pneumatici.
4. Potranno essere prese in considerazione anche offerte di pneumatici a titolo gratuito a titolo risarcitorio purché si tratti di carenze prestazionali non eccedenti il 10 – 15 % della percorrenza e per un numero di casi non superiori a 40 pneumatici.
5. Qualora invece si verifichi una carenza “cronica” di percorrenza del pneumatico in condizioni di utilizzabilità previste dal codice della strada superiore a quelle suindicate, l'AMA valutate le circostanze potrà provvedere a risolvere in danno il contratto di fornitura riservandosi tutti i diritti e le azioni di rivalsa che ne derivano.

Articolo 7

Responsabile del contratto

1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. _____, che, incaricato del/i centro/i di assistenza, rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA . Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del contratto sono i seguenti:

Responsabile del contratto:

- numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____ e numero fax _____;
- indirizzo e-mail _____;

3. Il Responsabile del contratto deve essere reperibile dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di ciascun giorno solare;

4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente in ordine alla gestione del presente Contratto, l'Organo di Controllo di cui al Capitolo 2 della Specifica Tecnica, i cui recapiti sono quelli di seguito riportati:

- numero telefono fisso _____ e numero fax _____;
- indirizzo e-mail _____.

Articolo 8

Corrispettivi della fornitura

Il corrispettivo dovuto da AMA al Fornitore per le prestazioni contrattuali, ovvero il **prezzo di acquisto dei pneumatici e delle camere d'aria oggetto di Fornitura**, è indicato nell'Offerta Economica, corrispettivo che deve intendersi qui integralmente trascritto.

1. Il prezzo di acquisto dei pneumatici e delle camere d'aria è comprensivo delle forniture e dei servizi, e comunque di ogni ulteriore attività stabilita nel presente Contratto e nella Specifica Tecnica.
2. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in

base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nella Specifica Tecnica.
2. In particolare, il corrispettivo verrà maturato e fatturato dal Fornitore, previa emissione da parte di AMA del relativo numero di ordinativo, secondo le seguenti modalità:
 - a) il corrispettivo dei pneumatici e delle camere d'aria maturerà a decorrere dalla data del Verbale di collaudo con esito positivo di cui al precedente articolo 5, comma 7.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al numero di ordinativo assegnato da AMA, al CIG (Codice identificativo Gara), nonché il dettaglio della fornitura e/o il periodo di riferimento del canone manutentivo, e dovrà essere intestata e spedita ad AMA.
4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, IBAN _____. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il predetto conto è "conto dedicato" ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010.

6. *(Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore)* Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:

a) Sig. _____, _____, Cod.Fisc. _____ operante in qualità di _____ (specificare ruolo e poteri);

b) Sig. _____, nato a _____, residente a _____, cod.fisc. _____ operante in qualità di _____ (specificare ruolo e poteri);

(Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all'articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.

7. AMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

8. In caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui

sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa l'ipotesi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei Servizi ovvero della Fornitura e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei relativi allegati.
12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma 11, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile
13. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
14. Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le

detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 10

Penali

1. Salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso di ritardo di consegna ad urgenza dei pneumatici e camere d'aria che non superi i due giorni, il Fornitore, è tenuto a corrispondere ad AMA una penale pari al 5% dell'importo della fornitura richiesta per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; qualora il ritardo sia superiore ai 2 giorni e fino ad un massimo di 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad AMA una penale pari al 10% dell'importo della fornitura richiesta per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di consegne oltre i termini di cui al comma 1, AMA avrà la piena facoltà di acquistare in danno la merce relativa alla partita non consegnata presso altri fornitori, ponendo in ogni caso le maggiori spese che dovesse incontrare a carico del Fornitore inadempiente (dandone tempestiva comunicazione a quest'ultima), salvo e riservato ogni diritto od azione.
3. Salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso di ritardo di consegna per ripristino scorte che non superi i 20 giorni, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad AMA una penale pari al 1% dell'importo della fornitura richiesta; qualora il ritardo sia superiore a 20 giorni e fino ad un massimo di 30 giorni, il Fornitore, è tenuto a corrispondere ad AMA una penale pari al 4% dell'importo della fornitura richiesta per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di consegne oltre i termini di cui al comma 3, AMA avrà la piena facoltà di acquistare in danno la merce relativa alla partita non consegnata presso altri fornitori, ponendo in ogni caso le maggiori spese che dovesse incontrare a carico del Fornitore inadempiente (dandone tempestiva comunicazione a quest'ultima), salvo e riservato ogni diritto od azione.
5. Nell'ipotesi di mancato completamento delle sessioni di formazione previste all'art. 10 della Specifica Tecnica (Allegato "A") , per ogni giorno di ritardo, non

imputabile ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, AMA potrà applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Nell'ipotesi di mancato rispetto del numero di sessioni di formazione prescritto all'articolo 10 della Specifica Tecnica, non imputabile ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, AMA, per ciascuna sessione di formazione non erogata, potrà applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso le sessioni di formazione non effettuate, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente contratto, si intenderanno per non effettuate. In tale ipotesi AMA ha la facoltà di far eseguire le sessioni non effettuate dal Fornitore a soggetto terzo scelto, a suo insindacabile giudizio, dalla stessa AMA. Tutti gli oneri e le spese derivanti dall'effettuazione delle menzionate sessioni di formazione da parte del soggetto terzo, saranno da AMA addebitati al Fornitore.
8. In caso di ritardo nella riconsegna di merce sostitutiva di merce con caratteristiche diverse rispetto all'ordine effettuato o palesemente difettata, AMA applicherà una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabili al precedente articolo 5, comma 5, lettera e).
9. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella Specifica Tecnica, ovvero, nell'Offerta tecnica ove migliorativa; in tali casi AMA applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano

presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

11. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
13. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 1; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro _____ (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel

precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di AMA e per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata, secondo modalità, termini e condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – e, comunque, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata allo scadere di ciascun periodo di 12 mesi di durata del Contratto, entro il limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, il tutto nel rispetto di quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. Anche ai fini del menzionato svincolo della cauzione definitiva, AMA, con periodicità semestrale - in caso di completa ed esatta esecuzione della fornitura oggetto di Contratto e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime, emetterà un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza,

nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi

di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.

Articolo 13

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 codice civile.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile:
 - a) per non conformità della merce consegnata alle prescrizioni del presente Contratto, della Specifica tecnica, alle normative CUNA vigenti, alle prescrizioni del Codice della Strada nonché tra quanto effettivamente consegnato e quanto riportato nel documento di trasporto;
 - b) per il superamento del termine massimo di ritardo nelle consegne, ai sensi del precedente articolo 5, commi 3 e 4;
 - c) per l'esito negativo del collaudo della merce consegnati in sostituzione, ai sensi del precedente articolo 5, comma 6;
 - d) per il ripetersi, nel corso dell'anno solare, per almeno 3 (tre) volte del superamento dei tempi di consegna di cui al precedente articolo 5, commi 3 e 4;
 - e) Per il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, ai sensi del precedente art. 10, comma 13;
 - f) Per il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi Allegati;

- g) Per la mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la durata del Contratto, ai sensi del successivo articolo 15;
 - h) Per il ripetersi, nel corso dell'anno solare, per almeno 3 (tre) volte di difformità palesi, debitamente contestate al Fornitore;
 - i) Per gli altri casi di cui agli articoli 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, a spese di quest'ultimo.

Articolo 14

Recesso

1. AMA ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
- c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore,

di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intendono le seguenti fattispecie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,

che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

iii) qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l'esecuzione delle prestazioni inerenti la fornitura oggetto del medesimo Contratto;

iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

2. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile
3. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore di AMA.
4. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi 1 e 2, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici)

giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 5, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.

5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell'importo determinato dalla differenza tra l'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1 ed i corrispettivi pagati da AMA al Fornitore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Fornitore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In

particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro _____ per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne

AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Articolo 17

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e discipline infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle

associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

Articolo 18

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 19

Subappalto

1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l'esecuzione delle seguenti

prestazioni:



A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all'art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

2. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte della Fornitura di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l'autorizzazione al subappalto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di

esecuzione del Contratto.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 20

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet www.amaroma.it, <http://ted.europo.eu/TED/>;

www.regione.lazio.it/web2/contents/osservatorio/1l.pp,

<http://www.regione.lazio.it/sitar/>, <https://www.serviziocontrattipubblici.it>

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 22

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 23

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la

gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, la Società - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. La Società verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Società, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che la Società, si riserva: *(i)* di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, *(ii)* di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 25

Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale

1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d."sensibili".
2. In riferimento all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l'elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale ulteriore variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell'obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell'esecuzione di attività e prestazioni attinenti all'esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive potrà negare ovvero revocare, l'autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell'autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.

Articolo 26

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse

- e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 27

Codice Etico

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet della AMA e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il Contratto.

Articolo 28

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle

clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ___/___/___.

AMA S.P.A..

IL FORNITORE

Il Direttore Generale

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni di fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 5 (Servizio dei pneumatici e delle camere d'aria - collaudo e corsi formazione); Articolo 6 (Garanzia); Articolo 8 (Corrispettivi della Fornitura); Articolo 9 (Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile);); Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti

d'autore); Articolo 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Foro competente), Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Obblighi legati al Protocollo di legalità del Gruppo Roma Capitale); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Codice Etico); Articolo 28 (Clausola finale).

Roma, lì ___/ ___/ ____

IL FORNITORE

ALLEGATI

ALLEGATO “A” - Specifica Tecnica ;

ALLEGATO “B” - Offerta tecnica;

ALLEGATO “C” - Offerta economica.